

Sava – Via Abruzzo nr.11 tel/fax 099/9727858 SITO WEB: http://www.studioformat.it

Circolare 2/2008

Sava lì 01.03.2008

OGGETTO: Nuove norme sull'ANTIRICICLAGGIO

Egregio Cliente,

a seguito dell'emanazione della <u>nuova normativa antiriciclaggio</u> di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, cambiano, nuovamente, alcune disposizioni circa l'utilizzo di denaro contante, titoli e libretti al portatore, assegni.

Di seguito si riportano le principali novità:

◆ TRASFERIMENTO DI DENARO CONTANTE O DI LIBRETTI DI DEPOSITO BANCARI O POSTALI AL PORTATORE O DI TITOLI AL PORTATORE.

A decorrere dal 30 aprile 2008 è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A..

In pratica non si potranno fare acquisti o pagare compensi per valori superiori a 5mila euro utilizzando le banconote.

♦ ASSEGNI BANCARI, POSTALI E CIRCOLARI.

Tutti gli assegni bancari, postali e circolari d'importo pari o superiori a 5.000 euro, emessi a decorrere dal 30 aprile 2008, devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

Sempre a decorrere dal 30 aprile 2008, gli assegni bancari e postali, emessi all'ordine del traente (c.d. assegni a me medesimo) possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A., e ciò a prescindere dall'importo recato dagli stessi.

Infine, dal 30 aprile 2008 le banche, nel rispetto delle nuove disposizioni, rilasceranno gli assegni già muniti della <u>clausola di non trasferibilità</u>. Il cliente tuttavia potrà richiedere



Sava – Via Abruzzo nr.11 tel/fax 099/9727858 SITO WEB: http://www.studioformat.it

per iscritto il rilascio, in forma libera, di assegni circolari e di moduli di assegni bancari, da utilizzarsi, in detta forma libera, esclusivamente per importi inferiori a 5.000 euro (vale a dire fino a 4.999,99 euro).

In tal caso il richiedente dovrà corrispondere, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro per ciascun modulo di assegno richiesto e in caso di girata dovrà essere apposto, a pena di nullità, il codice fiscale del girante indipendentemente dall'importo del titolo (sono,quindi, vietate le girate in bianco).

## ♦ LIBRETTI AL PORTATORE.

A decorrere dal 30 aprile 2008, inoltre, il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore deve essere inferiore a 5.000 euro.

I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 5.000 euro, esistenti alla data di entrata in vigore della nuova normativa, devono essere estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma inferiore al predetto importo entro il 30 giugno 2009.

Infine, è vietata l'apertura di conti o di libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia.

In considerazione di quanto sopra e al fine di poter redigere una contabilità veritiera, corretta e rispettosa delle norme, Ti invito a:

- voler prendere buona nota dell'entrata in vigore di tali disposizioni normative al fine di evitare l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste;
- voler procedere alla predisposizione metolodogica, di copia fotostatica di tutti gli assegni emessi e ricevuti da conservare agli atti ai fini di una pronta risposta nei casi di verifica previsti.

Sicuro come sempre, di aver fatto cosa gradita e restando a disposizione sin da ora per ogni ulteriore informazione e chiarimento, porgo a tutti voi i miei migliori saluti.

Per Studio Format S.a.s.

Dr. Prudenzano Giovanni Antonio

L'elaborazione dei testi, anche se curata e revisionata, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali errori o inesattezze, e non può essere considerata consulenza specifica.